

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI EUROCAR

PARTE D: TERMINI E CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (IT) E/O DELLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ELETTRONICA (TC)

Le disposizioni particolari di cui alla presente Parte D ("TCA IT") si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui alla Parte A ai servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (IT) e/o delle tecnologie di informazione e comunicazione elettronica (TC).

1. DEFINIZIONI

I termini utilizzati nel contesto dei presenti TCA IT hanno il significato di seguito specificato:

- 1.1 Con **"servizi di sviluppo agile"** si intendono servizi di sviluppo forniti attraverso un approccio iterativo e incrementale, e i cui principi si basano sul "Manifesto per lo Sviluppo Agile di Software" (Manifesto Agile).
- 1.2 Con **"software"** si intendono i software necessari per l'uso previsto dell'hardware (ad es. sistemi operativi), siano essi già installati sull'hardware al momento della consegna al Cliente o installati successivamente.
- 1.3 Con **"servizi Cloud"** si intendono servizi abilitati all'IT forniti mediante ambienti di rete quali, ad esempio, Internet. Detti servizi, offerti dal Fornitore, includono la fornitura di applicazioni (SaaS) o di risorse dell'infrastruttura IT virtualizzata con diversi livelli di integrazione verticale (PaaS, IaaS). Ai sensi del modello di responsabilità condivisa, il Fornitore è responsabile della manutenzione e della sicurezza delle risorse dallo stesso fornite, mentre il Cliente si assume la responsabilità della gestione e della sicurezza dei processi, delle applicazioni e dei dati aziendali gestiti su tali risorse.
- 1.4 Con **"effetto copyleft"** si intendono le conseguenze giuridiche dell'obbligo previsto da alcune licenze di software liberi e open source (c.d. licenze copyleft) di distribuire eventuali sviluppi e/o modifiche del software libero e open source e, ove applicabile, altri software associati al software libero e open source secondo i termini d'uso specifici della licenza copyleft applicabile al software libero e open source e di rilasciarli insieme al codice sorgente.
- 1.5 Con **"software embedded"** si intende un software incorporato nell'hardware. Il software embedded può essere standard o personalizzato.
- 1.6 Con **"servizi di sviluppo"** si intendono i servizi contrattuali nell'ambito dei quali il Fornitore è tenuto a sviluppare determinati oggetti della fornitura (ad es. software, sviluppo di servizi e app, personalizzazione). I *deliverables* dei servizi di sviluppo sono generalmente software personalizzati.
- 1.7 Con **"software libero e open source"** (FOSS) si intende un software concesso in licenza dal rispettivo titolare dei diritti a chiunque per l'utilizzo completo, vale a dire anche a fini di modifiche e distribuzione (anche in forma modificata), royalty free in conformità ai requisiti di licenza (ad es. fornitura di informazioni sulla licenza, divulgazione delle modifiche, fornitura del codice sorgente, ecc.) e il cui codice sorgente è disponibile.
- 1.8 Con **"software personalizzato"** si intende un software che è stato appositamente programmato o sviluppato per il Cliente o per le società del Gruppo Porsche. Con questo termine si intendono anche i componenti software di un software standard programmato o sviluppato per il Cliente o per le società del Gruppo Porsche, ad esempio nell'ambito dei servizi di sviluppo, di personalizzazione o di supporto e manutenzione.
- 1.9 Con **"supporto alla migrazione"** si intende il servizio fornito da un provider per aiutare un cliente a passare a un'altra soluzione tecnologica o a un altro provider. Ciò prevede anche la fornitura continuativa durante la transizione dei servizi di cui sopra alle medesime condizioni.
- 1.10 Con **"contenuti aperti"** si intendono contenuti protetti da copyright quali software, caratteri, contenuti multimediali, fotografie e altri materiali pubblicati con licenza che ne consentono l'uso, la modifica e la ridistribuzione in determinate condizioni.
- 1.11 Con **"servizi di manutenzione"** si intendono i servizi contrattuali di manutenzione e aggiornamento di software o hardware resi dal Fornitore. I servizi di manutenzione includono, in particolare, la fornitura di aggiornamenti, upgrade e nuove versioni dei programmi.
- 1.12 Con **"violazioni dei diritti di proprietà"** si intendono violazioni dei diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà industriale (ad es. brevetti) e le rispettive applicazioni, i diritti d'autore i segreti commerciali tutelati giuridicamente attraverso i servizi contrattuali ovvero il loro uso contrattuale o previsto.
- 1.13 Con **"misure e test di sicurezza"** si intende le misure volte a individuare errori, vulnerabilità e falle nella sicurezza informatica. Ciò include, in particolare, procedure di test o indagini di tipo esplorativo e offensivo (nello specifico, test di carico, stress e penetrazione, analisi dei componenti hardware e software utilizzati, decompilazione/reverse engineering dei software, rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi) volte a penetrare nei sistemi informatici o di rete o ad analizzare, testare o adattare hardware e software.
- 1.14 Con **"software standard"** si intende un software che non è stato appositamente sviluppato per il Cliente.
- 1.15 Con **"servizi di supporto"** si intendono i servizi contrattuali di supporto agli utenti prestati dal Fornitore. Ad esempio, il Fornitore accoglierà le richieste degli utenti tramite un call centre o helpdesk, risponderà a dette richieste e correggerà eventuali falle o errori.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Qualora il Cliente accetti le condizioni di licenza/utilizzo del Fornitore o di terzi, valgono esclusivamente le norme che disciplinano il tipo e l'ambito di applicazione dei diritti d'uso. Non si applicano eventuali disposizioni aggiuntive,

in particolare in materia di imposizione, fatturazione, garanzia, responsabilità, legge applicabile e/o foro competente.

3. SERVIZI CONTRATTUALI

- 3.1 Il Fornitore erogherà i servizi contrattuali rispettando gli standard di qualità concordati in sede contrattuale o secondo gli usi e le consuetudini generalmente applicabili e in conformità allo stato dell'arte della tecnologia, nonché alle normali prassi del settore, e in ogni caso con la diligenza qualificata, svolgendo un costante monitoraggio e documentando quanto sopra.
- 3.2 Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti e i servizi forniti soddisferanno gli standard di sicurezza applicabili e informerà immediatamente il Cliente delle eventuali misure di sicurezza necessarie. Inoltre, informerà immediatamente il Cliente di eventuali vulnerabilità e incidenti di sicurezza sopravvenuti.
- 3.3 Nel fornire i servizi contrattuali, il Fornitore soddisferà i requisiti minimi del Cliente nella loro versione applicabile (disponibile su: Minimum Requirements (sharepoint.com) o su richiesta).
- 3.4 I servizi contrattuali non possono contenere funzioni che permettano al Fornitore o a terzi di raccogliere, trasmettere, archiviare o trattare in altro modo i dati personali salvo ove ciò sia stato espressamente concordato nel contratto.
- 3.5 Qualora il Fornitore abbia necessità di accedere ai sistemi del Cliente per erogare i servizi contrattuali, tale accesso gli sarà garantito esclusivamente in conformità ai requisiti minimi del Cliente e previo consenso scritto dello stesso.
- 3.6 Il Cliente avrà l'obbligo di fornire eventuali risorse (hardware, software, infrastrutture, ecc.) solo qualora ciò sia stato concordato per iscritto.
- 3.7 Qualora i Contraenti abbiano concordato di fornire anche il codice sorgente dei software, questo dovrà essere fornito contestualmente alla documentazione di sviluppo completa e agli strumenti di sviluppo, inclusi quelli relativi ad aggiornamenti, upgrade o nuove versioni del software forniti nell'ambito dei servizi di manutenzione.
- 3.8 Una volta che il Fornitore ha erogato i servizi contrattuali per un periodo non inferiore a sei (6) mesi, dovrà fornire supporto alla migrazione su richiesta del Cliente. Per tale supporto può essere richiesto un compenso aggiuntivo in linea con i prezzi di mercato. Ciononostante, il Fornitore non ha alcun obbligo di fornire tale supporto qualora ciò risulti irragionevole a causa di circostanze particolari alla scadenza del contratto.
- 3.9 Il Fornitore offrirà al Cliente, su richiesta, servizi di manutenzione e supporto per i propri servizi contrattuali a condizioni di mercato standard.

4. SOFTWARE LIBERO E OPEN SOURCE (FOSS) E ALTRI CONTENUTI APERTI

- 4.1 Qualora il Fornitore intenda integrare FOSS nei prodotti e nei servizi oggetto del Contratto, dovrà impegnarsi a fornire i servizi contrattuali essenziali di seguito specificati. Il Fornitore deve trasmettere al Cliente (i) informazioni esaustive e accurate sullo specifico FOSS, inclusi il nome, la versione, l'eventuale licenza e i diritti d'uso associati, la fonte del software e gli eventuali avvisi di copyright o del titolare, in conformità alle procedure stabilite dal Cliente e ai documenti e agli strumenti forniti per tale scopo. (ii) Il Fornitore dovrà altresì motivare l'uso del suddetto FOSS. Infine, (iii) il Fornitore garantisce che verrà eseguita una verifica di compatibilità tra diversi componenti e licenze FOSS al fine di garantire un uso conforme alla licenza nell'ambito dell'oggetto della fornitura. Il Fornitore è tenuto a trasmettere le informazioni di cui sopra in un formato generalmente comprensibile senza che ciò gli venga richiesto.
- 4.2 Eventuali FOSS possono essere inclusi nell'oggetto della fornitura esclusivamente previa accettazione scritta del Cliente. Ciò si applica anche nel caso in cui le rispettive condizioni di licenza consentano espressamente l'uso programmato di FOSS negli oggetti della fornitura.
- 4.3 Quando impiega FOSS, il Fornitore ne dovrà progettare l'uso in modo tale che gli oggetti della fornitura e/o i software o sistemi non siano gravati da diritti di terzi o da altri obblighi, e in particolare da un effetto copyleft. Inoltre, un FOSS può essere utilizzato esclusivamente in modo tale da non creare conflitto con una firma digitale autorizzata o con la procedura di programmazione autenticata del Cliente, e da assicurare che le informazioni di autenticazione, le chiavi crittografiche e le altre informazioni relative al software non vengano compromesse e non debbano essere divulgate a terzi.
- 4.4 Fatto salvo ogni altro diritto esercitabile dal Cliente, il Fornitore garantisce al Cliente che rispetterà i requisiti di cui all'articolo 4.3 e tutti gli altri requisiti delle licenze relative ai FOSS eventualmente utilizzati per gli oggetti della fornitura, che gli oggetti della fornitura non contengono altri software liberi e open source, e che non è stata commessa alcuna violazione delle disposizioni in materia di copyright.
- 4.5 Laddove i termini di licenza del FOSS lo prevedano, il Fornitore prende atto che ha l'obbligo contrattuale di consegnare al Cliente il codice sorgente del FOSS, nonché le eventuali modifiche apportate, al più tardi al momento della consegna degli oggetti della fornitura.
- 4.6 Qualora vengano coinvolti dei subappaltatori, questi avranno il medesimo obbligo ai sensi del presente articolo 4.

- 4.7 Qualora il Fornitore violi uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente articolo 4 ovvero le disposizioni della licenza e dei termini di utilizzo del FOSS impiegato, terrà indenne il Cliente e le Società collegate da pretese, danni, perdite o costi derivanti da tale violazione e difenderà il Cliente e le Società collegate da pretese di terzi, su richiesta del Cliente. Una violazione del presente articolo 4 costituisce una violazione sostanziale del contratto.
- 4.8 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano conformemente all'uso di ciò che è comunemente definito come contenuto aperto.
- 5. DIRITTI D'USO E APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 5.1 Tutti i risultati, in qualsiasi forma, derivanti dall'uso degli oggetti della fornitura e i risultati di lavoro prodotti nel corso del rapporto contrattuale, sono di proprietà del Cliente salvo ove diversamente disposto di seguito. Il Cliente potrà usufruire di tutti i diritti d'uso e sfruttamento presenti e futuri senza limitazioni, incluso il diritto di modificare, tradurre, riprodurre, distribuire, riprodurre pubblicamente e mettere a disposizione del pubblico. Il Fornitore non è autorizzato a utilizzare tali risultati al di là di quanto necessario per la fornitura dei servizi contrattuali.
- 5.2 Il Fornitore acquisirà i diritti d'uso/le licenze necessarie per l'utilizzo contrattuale o previsto dei servizi contrattuali dai rispettivi titolari a proprie spese, salvo ove diversamente concordato in sede contrattuale.
- 5.3 Il Fornitore informerà il Cliente di tutti i *Deliverables* soggetti a diritti di tutela e brevettuali sopravvenuti durante la fornitura dei servizi contrattuali. Nel caso di invenzioni, il Cliente dovrà valutare immediatamente il proprio interesse a registrare l'invenzione e ne dovrà informare il Fornitore non oltre sei (6) settimane dalla comunicazione della propria intenzione di registrare l'invenzione. In tal caso, il Fornitore dovrà fare quanto necessario e non omettere nulla al fine di consentire al Cliente di proteggere l'invenzione e presentare le domande di registrazione dei diritti di proprietà corrispondenti a nome del Cliente. In tale circostanza, il Cliente si impegna ad assumere tutti i diritti e gli obblighi associati all'utilizzo dell'invenzione, nonché gli eventuali costi sostenuti in conseguenza di detto utilizzo. Qualora il Cliente non utilizzi l'invenzione in tempo utile, il Cliente riceverà un diritto d'uso non esclusivo sull'oggetto della fornitura brevettabile a titolo gratuito e senza limiti di tempo, spazio e contenuto.
- 5.4 Il Cliente si riserva tutti i diritti, in particolare i diritti di proprietà e i diritti d'autore, su tutte le specifiche tecniche, le illustrazioni, i beni, i mezzi di produzione, i supporti dati digitali, i disegni, i calcoli di accesso/utilizzo, i campioni e gli altri documenti e le risorse operative messe a disposizione del Fornitore dal Cliente. I suddetti materiali non possono essere messi a disposizione di terzi senza il previo consenso scritto del Cliente, devono essere utilizzati esclusivamente per la fornitura dei servizi contrattuali e devono essere restituiti al Cliente dopo il completamento dei servizi contrattuali senza che il Cliente ne faccia richiesta; le eventuali copie devono essere distrutte o cancellate.
- 5.5 Il Cliente è autorizzato a eseguire gratuitamente prove di sicurezza dei servizi contrattuali. Il Fornitore dovrà ottenere i consensi necessari da terzi i cui diritti potrebbero essere influenzati dalle prove di sicurezza.
- 5.6 Tutti i diritti d'uso concessi in virtù dei presenti TCA IT possono essere esercitati da terzi incaricati dal Cliente, purché l'esercizio di tali diritti da parte di terzi incaricati dal Cliente avvenga esclusivamente in ottemperanza dell'ordine del Cliente. In particolare, il Cliente può incaricare terzi di eseguire le prove di sicurezza; detti soggetti terzi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aziende di sicurezza IT, esperti di sicurezza IT, provider di piattaforme/iniziative per l'individuazione di vulnerabilità di sicurezza (programmi bug bounty) e/o partecipanti di programmi bug bounty.
- 5.7 Tutti i diritti concessi dai presenti TCA IT sono esercitabili anche dalle società del Gruppo Porsche Holding (si vedano i TCG di cui alla Parte A).
- 6. DIRITTI DI UTILIZZO, CANCELLAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DATI**
- 6.1 Il Fornitore è autorizzato a utilizzare i dati del Cliente esclusivamente nella misura necessaria per la fornitura dei servizi contrattuali. Il Fornitore non farà valere alcun diritto di proprietà o di altro tipo su tali dati e, in particolare, non utilizzerà i dati del Cliente per finalità correlate ai big data, quali la raccolta dati, la creazione di banche dati o l'analisi di dati.
- 6.2 Tutti i dati devono essere forniti su richiesta del Cliente senza costi aggiuntivi nel formato elettronico secondo gli usi e le consuetudini nel settore ovvero concordato preventivamente, e devono essere aggiornati almeno quotidianamente. I dati dovranno essere forniti anche a terzi designati dal Cliente. I dati così trasmessi devono poter essere reintegrati con facilità nel sistema del Cliente e trasferiti ad altri sistemi con uno sforzo ragionevole. I dati devono altresì essere strutturati in modo tale da essere chiaramente comprensibili per gli esperti. Qualora sia stato concordato un formato di file specifico, eventuali modifiche sono consentite solo con il previo consenso del Cliente.
- 6.3 Salvo ove diversamente concordato, il Fornitore è tenuto a cancellare tutti i dati sei mesi dopo il completamento dei servizi contrattuali senza che ciò gli venga richiesto e a confermare per iscritto l'avvenuta cancellazione.
- 6.4 Il Fornitore può cancellare i dati prima di tale termine solo previo consenso scritto del Cliente ovvero solo dopo il completamento del trasferimento dei dati e l'accettazione.
- 6.5 Il Fornitore non ha alcun diritto di ritenzione dei dati.
- 7. SUPPORTO NEI PROCEDIMENTI PROBATORI**
- 7.1 Il Fornitore aiuterà in misura ragionevole il Cliente a proteggere, raccogliere e rilasciare informazioni e dati, laddove ciò sia necessario nel contesto di procedimenti probatori formali e non entri in conflitto con motivi imperiosi di protezione dei dati o di riservatezza.

- 8. SERVIZI CONTRATTUALI: SOFTWARE STANDARD**
- 8.1 Il Fornitore fornirà al Cliente un software standard e la relativa documentazione.
- 8.2 Il Fornitore fornirà il software standard in un codice oggetto eseguibile su supporti dati standard.
- 8.3 La documentazione, in particolare per l'installazione, l'uso, il funzionamento o la manutenzione, deve essere fornita al Cliente in italiano, in formato cartaceo o digitale. La fornitura della documentazione costituisce l'obbligo principale. La documentazione deve essere tale da consentire all'utente medio di utilizzare il software senza l'assistenza del Fornitore. I manuali d'uso forniti devono consentire a un tecnico informatico di installare, mettere in funzione ed eseguire la manutenzione del software.
- 9. DIRITTI D'USO/LICENZA DEL SOFTWARE STANDARD**
- 9.1 Il Fornitore deve concedere al Cliente diritti d'uso non esclusivi e irrevocabili sul software standard; tali diritti sono illimitati in termini di territorio e contenuti, sono trasferibili all'interno del Gruppo Porsche Holding GmbH e cedibili in sub-licenza (anche in più fasi) per tutti i tipi di utilizzo, conosciuti o sconosciuti. I contraenti concorderanno compensi adeguati nel caso in cui i diritti vengano esercitati per tipi di uso sconosciuti. L'uso include in particolare la duplicazione del software standard fornito per l'uso contrattuale, l'archiviazione, inclusa la necessaria installazione su sistemi informatici, il caricamento, l'esecuzione e il trattamento di banche dati. Il diritto d'uso include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di elaborare e sviluppare programmi che funzionano assieme al software standard da parte di terzi per il Cliente; ciò si applica anche al conseguimento dell'interoperabilità con sistemi e programmi affini. Salvo nel caso in cui sia stato concordato un trasferimento di durata limitata del software standard, i diritti d'uso saranno concessi per un periodo illimitato. Il trasferimento di proprietà non comporta la concessione di diritti d'uso.
- 9.2 Le restrizioni dei diritti d'uso sul software standard del Cliente, in particolare per quanto riguarda il numero di installazioni o gli utenti (designati o che accedono contemporaneamente), si applicano esclusivamente all'uso diretto del software standard ma non all'uso indiretto del software standard da parte di utenti che accedono ad altri sistemi e/o programmi utilizzati dal Cliente che interagiscono con il software standard.
- 9.3 Qualora il Fornitore fornisca al Cliente correzioni, patch, aggiornamenti, upgrade o nuove versioni del software standard ovvero documentazione aggiornata nell'ambito della correzione dei difetti, queste saranno soggette a tutte le disposizioni che i contraenti hanno concordato per l'ultimo software standard fornito, inclusi i diritti d'uso concessi.
- 9.4 Qualora per l'uso del software standard siano necessari strumenti, dispositivi o licenze speciali, il Fornitore dovrà metterne a disposizione una quantità sufficiente.
- 9.5 Il Cliente è autorizzato a elaborare il software standard, in particolare ad apportare modifiche, estensioni o altre variazioni al software standard, se il Cliente ha concesso al Fornitore due tentativi di correggere il difetto. Il Cliente non avrà alcun diritto d'uso o sfruttamento di tali adattamenti al di fuori dell'ambito di applicazione del contratto. Il Fornitore trasmetterà al Cliente, su richiesta scritta di quest'ultimo, tutti i dati e le informazioni necessarie per stabilire l'interoperabilità con altri hardware e software.
- 9.6 Il Cliente può fare e utilizzare copie del software standard che gli è stato fornito per scopi di backup e archiviazione. Se il Cliente ha ottenuto il software standard tramite download, può copiare il software su supporti dati. I diritti sul software standard si esauriscono analogamente a quanto avviene nel caso di acquisto su un supporto dati.
- 10. SERVIZI CONTRATTUALI: HARDWARE**
- 10.1 L'hardware deve essere provvisto di marcatura CE e fornito in conformità alle norme OVE in vigore.
- 10.2 Il Fornitore deve fornire al Cliente hardware con un software embedded e/o un software operativo e la relativa documentazione. Laddove il software embedded e/o software operativo sia un software standard, si applicano gli articoli 8 e 9; laddove il software integrato e/o software operativo sia un software personalizzato, si applicano gli articoli 12 e 13. I presenti TCA IT e la Parte A – Disposizioni generali dei presenti TCA si applicano esclusivamente ai software embedded e ai software operativi; qualora, in via eccezionale, il Cliente accetti la licenza/i termini d'uso per il software embedded e il software operativo, si applica l'articolo 2.1.
- 11. SERVIZI CONTRATTUALI: SERVIZI CLOUD**
- 11.1 Nell'ambito della fornitura di servizi Cloud, il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente contro le pretese risarcitorie di terzi e i relativi costi che potrebbero derivare da una condotta scorretta in materia legale o in relazione alla licenza da parte del Fornitore.
- 11.2 Salvo ove diversamente concordato in sede contrattuale, la disponibilità dei servizi Cloud sarà per il 99,98% relativa al mese di calendario.
- 11.3 Il servizio Cloud deve corrispondere allo stato dell'arte della tecnologia.
- 11.4 Salvo ove diversamente concordato, il Fornitore è tenuto a effettuare backup quotidiani o a consentire al Cliente di farlo. I backup dei dati devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6. Salvo ove diversamente concordato, i backup dei dati devono essere cancellati dopo sei mesi.
- 11.5 Prima che il Fornitore implementi sui servizi Cloud modifiche rilevanti per il Cliente (ad es. le interfacce), è tenuto a fornire al Cliente le informazioni necessarie per l'utilizzo ininterrotto dei servizi Cloud in tempo utile e in forma testuale.

- 11.6 Il Fornitore archiverà e tratterà i dati esclusivamente all'interno dell'UE o in paesi terzi sicuri e non modificherà il luogo di archiviazione e trattamento senza il consenso scritto del Cliente. Ciò si applica anche a server di backup e data center di backup esterni utilizzati in caso di guasto di applicazioni, software a/o infrastrutture ovvero nel caso di una emergenza così come contrattualmente definita.
- 12. SERVIZI CONTRATTUALI: SOFTWARE PERSONALIZZATO**
- 12.1 Il Fornitore fornirà al Cliente un software personalizzato in codice sorgente e oggetto con la documentazione per l'utente, la documentazione di programmazione e gli strumenti di sviluppo necessari per l'elaborazione del software personalizzato.
- 12.2 Il Fornitore utilizzerà strumenti di scansione del codice per documentare la qualità del software personalizzato e lo stato dell'arte attuale. La documentazione di scansione del codice dettagliata (report sui risultati della scansione concordati con il Cliente) deve essere consegnata contestualmente al rispettivo servizio contrattuale.
- 12.3 La documentazione deve essere fornita al Cliente in italiano, in formato cartaceo o digitale. La fornitura della documentazione e degli strumenti di sviluppo costituisce l'obbligo principale. La documentazione deve essere tale da consentire all'utente medio di utilizzare il software senza l'assistenza del Fornitore. I manuali d'uso forniti devono consentire a un tecnico informatico di installare, mettere in funzione ed effettuare la manutenzione del software personalizzato.
- 12.4 Il Fornitore installerà, integrerà e configurerà il software personalizzato e lo consegnerà e trasferirà al Cliente pronto all'uso.
- 12.5 Tutti i servizi contrattuali disciplinati dal presente articolo 12 e la concessione dei diritti d'uso disciplinata dall'articolo 13 sono coperti dal compenso previsto dal contratto.
- 12.6 Qualora il servizio contrattuale includa un software standard che non proviene dal Fornitore e non è fornito dal Cliente, il Fornitore si procurerà il software standard e lo metterà a disposizione del Cliente, salvo ove concordato diversamente.
- 12.7 Qualora il Cliente sostenga dei costi a causa di servizi contrattuali difettosi il cui risarcimento può essere richiesto solo se il Fornitore ha colpa, il Fornitore sarà responsabile per la colpa di terzi nella stessa misura in cui lo è per la propria.
- 12.8 Il Fornitore informerà periodicamente il Cliente dei progressi nella fornitura dei servizi.
- 12.9 Il Fornitore e il personale impiegato dallo stesso devono essere qualificati per fornire i servizi contrattuali e avere sufficiente esperienza con servizi analoghi. Il Cliente può richiedere prova di ciò e, in assenza di tale prova, chiedere la sostituzione del project manager o dei dipendenti.
- 13. PROPRIETÀ, LICENZA E DIRITTI D'USO DEL SOFTWARE PERSONALIZZATO**
- 13.1 La proprietà di tutti i risultati e dei risultati provvisori raggiunti dal Fornitore nel corso dello sviluppo del software personalizzato, inclusi il codice sorgente, i test e report di sviluppo, i suggerimenti, le idee, le bozze, i progetti, le proposte, i campioni, i modelli, i disegni, le serie di dati CAD, la descrizione dei servizi, la documentazione, i programmi, i software, inclusi gli strumenti creati a questo scopo, i servizi di personalizzazione del software standard esistente e gli altri risultati dei servizi (di seguito congiuntamente definiti "risultati del lavoro") verrà trasferita al Cliente al momento della creazione e, laddove si tratti di oggetti materiali, alla consegna di detti oggetti.
- 13.2 Per tutti gli altri aspetti, il Cliente riceverà il diritto d'uso esclusivo, gratuito, irrevocabile, trasferibile e cedibile in sub-licenza sui suddetti risultati del lavoro alla creazione degli stessi, e comunque non oltre la consegna; tale diritto è illimitato in termini di luogo, tempo e oggetto, analogamente a quanto già disciplinato all'articolo 5.1.
- 13.3 In caso di recesso dal contratto o di risoluzione dello stesso, eventuali sub-licenze o diritti d'uso concessi rimarranno immutati.
- 14. SERVIZI CONTRATTUALI: SERVIZI DI SVILUPPO**
- 14.1 Il Fornitore erogherà i servizi di sviluppo in maniera appropriata e in conformità allo stato dell'arte della tecnologia, inclusi gli attuali standard di programmazione. Nel fare ciò, dovrà rispettare i metodi di lavoro e gli standard (di qualità) applicabili del Cliente, che sono stati posti all'attenzione del Fornitore.
- 14.2 Il Fornitore selezionerà con attenzione i dipendenti impiegati assicurandosi che abbiano l'attitudine personale e l'esperienza necessaria per svolgere le attività che saranno loro assegnate durante tutta la fase di sviluppo, al fine di fornire servizi di sviluppo della qualità concordata.
- 14.3 Il Fornitore si assume l'obbligo principale di documentare i servizi di sviluppo forniti in una forma tecnica comprensibile e di informare il Cliente regolarmente e su richiesta circa lo stato dei servizi di sviluppo. Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento l'invio dei risultati in fase di bozza e come stato provvisorio.
- 14.4 Il Fornitore e il Cliente nomineranno dei referenti per lo scambio delle informazioni. I referenti dei contraenti terranno riunioni di coordinamento a intervalli regolari per discutere del contenuto e dell'implementazione dei servizi di sviluppo, nonché per scambiare tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto. Il referente nominato dal Fornitore sarà responsabile della pianificazione, del coordinamento e del monitoraggio della fornitura dei servizi di sviluppo.
- 15. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO**
- 15.1 Il Fornitore informerà il Cliente per iscritto quando i servizi contrattuali saranno pronti per l'accettazione. Le parti contraenti dovranno quindi concordare il tempo

e il luogo per l'accettazione dei servizi di sviluppo. Dovrà essere effettuato un test di accettazione per almeno dieci (10) giorni lavorativi consecutivi in condizioni operative simulate e/o reali, salvo nel caso in cui il Cliente rinunci a tale requisito per iscritto. Il Cliente determinerà i parametri esatti e, in particolare, la durata del test di accettazione di concerto con il Fornitore. Il Cliente può anche effettuare il test di accettazione direttamente oppure chiedere al Fornitore di effettuare il test di accettazione in sua presenza. In tale circostanza, il Cliente ha il diritto di verificare il soddisfacimento dei requisiti specificati nel contratto utilizzando strumenti di scansione del codice o di chiedere al Fornitore di effettuare tali verifiche. Eventuali difetti rilevati durante il test di accettazione saranno registrati dal Fornitore e inviati per iscritto al Cliente per l'approvazione.

- 15.2 Qualora non vi siano difetti o i difetti siano insignificanti, il Cliente dichiarerà l'accettazione per iscritto entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione dei servizi di sviluppo in caso di accettazione senza test di accettazione ed entro quindi (15) giorni lavorativi dal completamento del test di accettazione in caso di accettazione previo test di accettazione, salvo il caso in cui sia stato concordato un termine più lungo. L'accettazione di servizi parziali non impedisce al Cliente di far valere i propri diritti in caso di difetti nei servizi parziali che sono già stati accettati in fase di accettazione finale, nella misura in cui tali difetti risultino evidenti solo attraverso l'interazione di parti del sistema.

- 15.3 Il Fornitore correggerà immediatamente i difetti che impediscono l'accettazione e invierà nuovamente i servizi di sviluppo per l'accettazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano pertanto alla nuova accettazione.

- 15.4 I pagamenti effettuati dal Cliente non devono essere interpretati come un'accettazione dei servizi contrattuali né come una rinuncia a detta accettazione.

16. PROPRIETÀ, LICENZA E DIRITTI D'USO DEI SERVIZI DI SVILUPPO

- 16.1 Il Fornitore concederà al Cliente tutti i diritti di proprietà sui servizi di sviluppo ovvero, qualora ciò non sia possibile ai sensi della legge applicabile, i diritti d'uso esclusivi, trasferibili, irrevocabili e cedibili in sub-licenza senza restrizioni in termini di tempo, luogo e contenuto rispetto a qualsiasi tipo di utilizzo, incluso il diritto di modificare, tradurre, decompilare, adattare, riprodurre, distribuire, comunicare pubblicamente e mettere a disposizione del pubblico i suddetti servizi.

17. SERVIZI DI SVILUPPO: CANCELLAZIONE E RISOLUZIONE

- 17.1 I diritti d'uso concessi, così come il trasferimento e/o la cessione dei risultati del lavoro sinora realizzati rimarranno immutati in caso di cancellazione o risoluzione. In caso di cancellazione o risoluzione, il Fornitore avrà diritto a un indennizzo per le spese necessarie già sostenute, salvo il caso in cui il Fornitore sia il responsabile della cancellazione o risoluzione.

18. SERVIZI CONTRATTUALI: SERVIZI DI SVILUPPO AGILE

- 18.1 Il Fornitore si impegna a documentare i servizi di sviluppo agile forniti in una forma tecnica tracciabile e a concedere al Cliente l'accesso ai documenti che descrivono lo stato di avanzamento dello sviluppo in qualsiasi momento nell'ambito del metodo di sviluppo agile selezionato.

19. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGILE

- 19.1 I servizi di sviluppo agile sono sempre soggetti all'accettazione generale dopo il completamento del progetto (accettazione finale), a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Tuttavia, parti dei servizi, concetti, sviluppi, specifiche o tappe fondamentali vengono regolarmente confermate nell'ambito dello sviluppo agile nella misura in cui le sezioni dei servizi pertinenti vengono sottoposte a test e i difetti vengono registrati dopo il completamento nell'ambito del metodo di sviluppo selezionato. Detta conferma non dovrà essere interpretata come un'accettazione, nemmeno parziale, ma semplicemente come un'erogazione della sezione di servizio pertinente, a seguito della quale il Fornitore continuerà a fornire il servizio in base a quanto concordato e il compenso per la sezione del servizio verrà corrisposto.

- 19.2 Nell'ambito delle rispettive conferme relative alle singole sezioni di servizio e dei test di accettazione finale, il Fornitore è tenuto a dimostrare che le singole sezioni di servizio e il servizio complessivo soddisfano tutti i requisiti e i criteri di accettazione previamente definiti per la sezione di servizio o il servizio complessivo in condizioni analoghe a quelle di funzionamento. In particolare, devono essere sottoposte a prova tutte quelle funzioni che possono essere testate solo integrando le rispettive sezioni di servizio nello stato di sviluppo attuale ovvero l'integrazione complessiva dei servizi contrattuali, nonché le prestazioni delle singole sezioni di servizio e del sistema nel suo complesso. I test di accettazione non costituiscono un uso produttivo dei servizi contrattuali.

- 19.3 Per tutti gli altri aspetti, ai servizi di sviluppo agile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14-16, salvo il caso in cui il presente articolo preveda diversamente.

20. SERVIZI CONTRATTUALI: SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE

- 20.1 Il Fornitore correggerà errori e guasti nell'ambito dei servizi di supporto nei tempi concordati e, in ogni caso, entro un periodo di tempo ragionevole in considerazione dei rischi e degli effetti di tali errori e guasti.

- 20.2 Qualora siano stati pattuiti dei servizi di manutenzione, il Fornitore svilupperà continuamente l'oggetto della fornitura e fornirà al Cliente patch, aggiornamenti, upgrade e nuove versioni dei programmi.

- 20.3 Gli articoli 8 e 9 si applicano pertanto a patch, aggiornamenti, upgrade o nuove versioni del software standard, mentre gli articoli 12 e 13 si applicano al software personalizzato.

21. SERVIZI CONTRATTUALI: SERVIZI TC

- 21.1 Nel fornire servizi di telecomunicazione, il Fornitore rispetterà le normative in materia di telecomunicazioni e, in particolare, l'obbligo di segretezza delle telecomunicazioni. Il Fornitore vincolerà i propri dipendenti e agenti incaricati coinvolti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione al rispetto dell'obbligo di segretezza delle telecomunicazioni.
- 21.2 Nella misura in cui il Cliente deve essere considerato un fornitore di servizi di telecomunicazione dal punto di vista della legislazione in materia di telecomunicazioni o un soggetto responsabile per altri aspetti, il Fornitore fornirà i servizi di telecomunicazione in modo tale da consentire al Cliente di adempiere tutti gli obblighi previsti dalla legislazione sulle telecomunicazioni. In particolare, il Fornitore terrà conto di eventuali obblighi in materia di segnalazioni e chiamate di emergenza, nonché di protezione dei clienti e dei dati del Cliente ai sensi della legislazione sulle telecomunicazioni.
- 22. SERVIZI CONTRATTUALI: SISTEMI DI IA**
- 22.1 Qualora l'oggetto dei servizi contrattuali del Fornitore preveda l'uso, lo sviluppo o il funzionamento di sistemi di IA, il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che il proprio personale e ogni altro soggetto coinvolto dal Fornitore nel funzionamento, nello sviluppo o nell'uso di sistemi di IA acquisisca un adeguato livello di competenza in materia di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 4 del regolamento sull'IA. Tale obbligo include, in particolare, l'erogazione di interventi formativi volti ad accrescere le conoscenze tecniche, giuridiche ed etiche, nonché la consapevolezza dei rischi e l'abilità pratica nell'uso dei sistemi di IA. Il Fornitore, su richiesta del Cliente ed entro cinque (5) giorni di calendario dalla stessa, è tenuto a fornire prove della formazione dedicata al proprio personale in conformità all'art. 4 del regolamento sull'IA (incluse, a titolo esemplificativo, informazioni concernenti la natura e il contenuto di tale formazione, nonché le tempistiche e la frequenza). Il Fornitore manleverà e terrà indenne il Cliente da ogni eventuale pretesa di terzi derivante da o correlata a un livello di formazione insufficiente del personale del Fornitore.
- 23. SERVIZI CONTRATTUALI: SISTEMI DI IA STANDARDIZZATI NON AD ALTO RISCHIO**
- 23.1 Laddove i *Deliverables*, o gli altri servizi on-line necessari affinché i *Deliverables* possano espletare le proprie funzioni, contengano sistemi di IA che rientrano nella definizione di cui all'art. 3 (1) del regolamento sull'IA e che non sono stati appositamente sviluppati per il Cliente, il Fornitore garantirà che tali sistemi non siano classificabili come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento sull'IA. Eventuali modifiche che possono alterare il profilo di rischio del sistema devono essere comunicate al Cliente senza indugio.
- 23.2 Il Fornitore garantirà la conformità a tutti gli obblighi previsti per i fornitori ai sensi dell'art. 50 del regolamento sull'IA. Il Fornitore garantirà altresì che l'adempimento degli obblighi previsti per i fornitori ai sensi dell'art. 50 del regolamento sull'IA sia agevolato mediante l'implementazione di misure tecniche nel sistema di IA o nei *Deliverables*.
- 23.3 Nella misura in cui il Cliente sia soggetto agli obblighi previsti per gli operatori ai sensi dell'art. 50 del regolamento sull'IA, il Fornitore dovrà espressamente richiamare l'attenzione del Cliente sugli stessi e supportare il Cliente nell'adempimento di tali obblighi mediante idonee misure tecniche e documentali.
- 23.4 Su richiesta, il Fornitore trasmetterà al Cliente tutte le informazioni necessarie per la valutazione giuridica, l'uso conforme e la documentazione appropriata del sistema di IA e il relativo trattamento dei dati personali. In particolare, il Fornitore trasmetterà tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in relazione al sistema di IA. Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un manuale d'uso per il sistema di IA che dovrà specificare, in particolare, la finalità prevista del sistema di IA ai sensi dell'art. 3 (12) del regolamento sull'IA, le funzionalità del sistema di IA, i suoi limiti, i rischi noti e il suo corretto uso.
- 24. SERVIZI CONTRATTUALI: SERVIZI DI SVILUPPO PER SISTEMI DI IA NON AD ALTO RISCHIO**
- 24.1 Qualora il Fornitore sia incaricato dal Cliente di sviluppare un sistema di IA ai sensi dell'art. 3 (1) del regolamento sull'IA che non è classificato come sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 del regolamento stesso, il Fornitore adotterà misure atte a garantire che il sistema sviluppato non rientri, e non possa rientrare, nella definizione di sistema di IA ad alto rischio al termine dello sviluppo.
- 24.2 Il Fornitore documenterà la valutazione dei rischi del sistema di IA sviluppato e fornirà al Cliente tale documentazione contestualmente a una descrizione dei dati di addestramento, convalida e prova utilizzati, nonché dei modelli, dei metodi di valutazione e delle eventuali limitazioni.
- 24.3 Il Fornitore informerà il Cliente senza indugio qualora, nel corso dello sviluppo o in seguito, emergano elementi che possono comportare la classificazione del sistema come sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 del regolamento sull'IA.
- 24.4 Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che il sistema di IA sviluppato sia progettato in modo tale da consentire al Cliente di adempiere i propri obblighi in qualità di operatore ai sensi dell'art. 50 del regolamento sull'IA e fornirà al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni e l'assistenza necessarie, senza addebitare alcun costo ulteriore, al fine di permettere al Cliente di adempiere gli obblighi previsti dal regolamento sull'IA.
- 24.5 Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un manuale d'uso che soddisfi i requisiti di cui all'art. 13 del regolamento sull'IA, specificando in particolare la finalità prevista, le funzionalità, le limitazioni, i rischi noti e il corretto uso del sistema di IA.

25. SERVIZI CONTRATTUALI: SOFTWARE PERSONALIZZATO PER SISTEMI DI IA NON AD ALTO RISCHIO

- 25.1 Qualora il Fornitore sia incaricato dal Cliente di sviluppare un sistema di IA ai sensi dell'art. 3 (1) del regolamento sull'IA che non deve essere classificato come un sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 del regolamento stesso, il Fornitore adotterà misure atte a garantire che il sistema sviluppato non rientri, e non possa rientrare, nella definizione di sistema di IA ad alto rischio al termine dello sviluppo.
- 25.2 Il Fornitore documenterà la valutazione dei rischi del sistema di IA sviluppato e fornirà al Cliente tale documentazione contestualmente a una descrizione dei dati di addestramento, convalida e prova utilizzati, nonché dei modelli, dei metodi di valutazione e delle eventuali limitazioni.
- 25.3 Il Fornitore informerà il Cliente senza indugio qualora, nel corso dello sviluppo o in seguito, emergano elementi che possono comportare la classificazione del sistema come sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 del regolamento sull'IA.
- 25.4 Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che il sistema di IA sviluppato sia progettato in modo tale da consentire al Cliente di adempiere i propri obblighi in qualità di operatore ai sensi dell'art. 50 del regolamento sull'IA e fornirà al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni e l'assistenza necessarie, senza addebitare alcun costo ulteriore, al fine di permettere al Cliente di adempiere gli obblighi previsti dal regolamento sull'IA. Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un manuale d'uso che soddisfi i requisiti di cui all'art. 13 del regolamento sull'IA, specificando in particolare la finalità prevista, le funzionalità, le limitazioni, i rischi noti e il corretto uso del sistema di IA.

26. SERVIZI CONTRATTUALI: SOFTWARE STANDARD PER SISTEMI DI IA NON AD ALTO RISCHIO

- 26.1 Qualora il Fornitore fornisca un sistema di IA sviluppato in precedenza che ai sensi dell'art. 6 del regolamento sull'IA è considerato ad alto rischio, il Fornitore garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dall'AI Act.
- 26.2 Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire al Cliente di adempiere i propri obblighi in qualità di operatore ai sensi dell'art. 29 e seguenti e dell'art. 50 del regolamento sull'IA.
- 26.3 Il Fornitore si impegna ad assistere il Cliente nello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR, qualora il sistema di IA tratti dati personali. Eventuali modifiche al sistema di IA ad alto rischio, che possono influenzarne il profilo di rischio o la conformità, dovranno essere comunicate al Cliente senza indugio. Il Fornitore garantirà il rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 e seguenti del regolamento sull'IA anche in seguito all'implementazione di tali modifiche.

Il Fornitore

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: 4.4 e 4.7 Obblighi, garanzie e manleva in ambito FOSS; 5. Diritti d'uso e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; 6. Diritti di utilizzo, cancellazione e divulgazione di dati; 9. Diritti d'uso/licenza del software standard; 11.1 Servizi cloud e manleva; 13. Proprietà, licenza e diritti d'uso del software personalizzato; 16. Proprietà, licenza e diritti d'uso dei servizi di sviluppo; 22. Manleva in relazione ai sistemi di IA.

Il Fornitore